

XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Proposta di Modifica delle norme regolamentari e statutarie dell' O.C.F.

MOZIONE N. 7

Il comma 3 dell'Art. 6 individua nel 31 Dicembre dell'anno antecedente al Congresso la data alla quale fare riferimento per l'individuazione del numero degli iscritti in ciascun ordine e quindi per la determinazione del numero dei delegati.

Poiché normalmente il congresso si celebra alla fine dell'anno, onde evitare che possano insorgere ingiustificate discriminazioni, sarebbe opportuno modificare la data per l'individuazione del numero degli iscritti in ciascun ordine e quindi per la determinazione del numero dei delegati onde renderla più vicina possibile alla realtà.

Si propone pertanto di fissare la data per l'individuazione del numero degli iscritti in ciascun ordine e quindi per la determinazione del numero dei delegati al giorno antecedente alla indizione del Congresso.

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo.

“ ART. 6 (Organismo Congressuale Forense)

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge professionale, il Congresso, all'esito dei lavori della sessione di cui all'art. 3, comma 1, elegge l'Organismo Congressuale Forense, con acronimo O.C.F.

2. Quale rappresentante del Congresso, OCF ha il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali ed a tal fine:

- a) cura l'elaborazione di progetti e proposte e la loro promozione, diffusione ed esecuzione;
- b) adotta ogni iniziativa opportuna, anche in sede giurisdizionale;
- c) opera di concerto con la Cassa, negli ambiti di sua competenza, e con il CNF, nel rispetto delle prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a livello nazionale di cui all'art. 35 della legge professionale;
- d) consulta, ove ritenuto, le Associazioni forensi e le Associazioni specialistiche;
- e) proclama l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione.

3. OCF è composto da rappresentanti eletti, in seggi elettorali formati su base distrettuale, in ragione di uno fino a cinquemila iscritti agli albi ed elenchi speciali degli Ordini del Distretto e da un ulteriore rappresentante ogni successivi cinquemila iscritti o frazione pari o superiore a duemilacinquecento.

Il numero degli iscritti viene determinato con riferimento al **giorno 31 dicembre** antecedente la data di convocazione del Congresso.

In considerazione delle attuali specificità morfologiche e carenze infrastrutturali dei mezzi di trasporto della Regione Sardegna, il Distretto di Cagliari esprime due rappresentanti.

4. I componenti di OCF non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.